

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI E DEGLI ORGANI CONSULTIVI E OPERATIVI (DIPARTIMENTI, COMITATI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO)

Il presente Regolamento regola il funzionamento degli organi statutari della Consulta (assemblea, consiglio, direttivo) e degli organi consultivi e operativi (dipartimenti, comitati, commissioni e gruppi di lavoro), nel rispetto dello Statuto e delle consuetudini operative intervenute in questi anni, precisandone le modalità e fissandone le procedure, anche con riferimento alle norme che regolano il funzionamento degli organismi di coordinamento degli Ordini di altre Regioni.

Art.1 - LA CONSULTA

Per promuovere le funzioni fissate dall'art.2 dello Statuto agisce e si articola secondo i seguenti principi operativi.

- La Consulta regionale agisce d'intesa con gli Ordini aderenti e ne coordina l'azione nel rispetto della loro autonomia, partecipa e dà impulso a procedimenti e pone in essere tutte le azioni necessarie al fine di tutelare gli interessi della categoria professionale rappresentata.
- La Consulta agisce d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché con le altre Consulte e Federazioni qualora le attività di sua spettanza abbiano rilevanza generale o sovra regionale.

A migliore esplicazione di quelle fissate nello Statuto le finalità della Consulta sono le seguenti:

- essere interlocutore della Regione Siciliana per tutte le problematiche di categoria di competenza regionale;
- essere fornitore, per gli iscritti agli Ordini provinciali, dei servizi che per rapporto di scala, tipicità ed economicità gli Ordini ritengono delegabili;
- dare maggiore autorevolezza, forza ed incisività alle scelte di politica di categoria, da perseguire a livello regionale e nazionale.

Le cariche in seno alla Consulta non sono remunerate.

Ai rimborsi spesa dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio per la partecipazione alle rispettive riunioni provvederanno i singoli Ordini secondo i propri deliberati.

Le spese di trasferta e di rappresentanza del Presidente e dei componenti del Direttivo per l'espletamento delle rispettive funzioni, verranno imputate al bilancio della Consulta sulla base di ricevute e/o attestazioni a piè di lista, oltre alle spese di trasporto con mezzo proprio computate su base chilometrica.

Allo stesso modo verranno rimborsate eventuali spese affrontate da altri Consiglieri e/o delegati su esplicito mandato del Presidente nell'atto di delega.

Art.2 - L'ASSEMBLEA

La convocazione di cui all'art.5 dello Statuto deve essere inviata ai Consigli degli Ordini almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante comunicazione con posta certificata. Sarà compito dei singoli Ordini trasmettere tempestivamente ai propri Consiglieri la convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, a norma dell'art. 2369 del C.C., può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, la riunione rimane valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti purché sia rappresentata la maggioranza degli Ordini Provinciali aderenti.

È facoltà degli aventi diritto delegare un altro Consigliere a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Consigliere presente non potrà tuttavia produrre validamente più di una delega.

Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3 e 4, dello Statuto per quanto attiene le modifiche statutarie, trattandosi di *lex specialis*.

Per particolari motivi di celerità e urgenza, in luogo del voto assembleare può essere richiesto agli Ordini Provinciali il voto mediante contestuale riunione dei rispettivi Consigli, espresso per via telematica PEC, che assume pertanto la medesima efficacia del voto espresso dai Consiglieri riuniti in Assemblea. In questo caso il voto espresso da ciascun Consiglio verrà evidentemente computato in forma ponderale in ragione del numero di Consiglieri (11 o 15 rispettivamente).

ART.3 - IL CONSIGLIO

I componenti del Consiglio della Consulta restano in carica sino alla formale comunicazione della loro sostituzione con altro delegato da parte dell'Ordine che lo ha designato, anche nel caso in cui si verifichi la scadenza del Consiglio dell'Ordine Provinciale di appartenenza, le dimissioni o decadenza dal mandato di Consigliere, purché permanga l'iscrizione all'Ordine. Fanno eccezione i Presidenti degli Ordini Provinciali, che essendo membri di diritto vengono automaticamente sostituiti dal Presidente dell'Ordine Provinciale di nuova elezione.

Le funzioni che il Consiglio esercita a norma dell'art.7 dello Statuto vengono esplicitate e precisate come segue:

- a) dispone l'attuazione dei voti dell'Assemblea;
- b) promuove ogni attività volta alla sintesi ed al coordinamento, su base regionale, delle attività degli Ordini Provinciali;
- c) esprime pareri ed assume iniziative presso gli organi regionali competenti in relazione a leggi e regolamenti (emanati o da emanare), a programmi e situazioni che interessano la professione in qualunque forma esercitata;
- d) interviene nella determinazione delle scelte legislative ed amministrative della Regione, nei settori di attività riguardanti la professione di ingegnere;
- e) promuove, nell'ambito della Regione, le necessarie iniziative per la tutela ed il progresso della Categoria, sviluppando ogni rapporto con gli organi regionali,
- f) designa, su richiesta, tra gli iscritti agli Ordini Provinciali, i rappresentanti Ingegneri in Commissioni o Comitati a carattere regionale;
- g) è organo di consultazione diretta della Regione;
- h) promuove ogni iniziativa di consulenza amministrativa e giuridica, nonché di informazione, ai fini di un'armonica organizzazione delle attività specifiche dei Consigli degli Ordini Provinciali;
- i) istituisce Commissioni Consultive e Gruppi di studio all'interno dei Dipartimenti per l'esame, lo studio e la trattazione di problemi che interessano la categoria, con la partecipazione di almeno un suo Consigliere, che la presiede;
- j) promuove e coordina ogni iniziativa mirata all'aggiornamento professionale ed all'istruzione permanente;
- k) promuove e cura i rapporti con il C.N.I. e con analoghi organismi di altre regioni al fine di assicurare una più stretta intesa fra le rappresentanze professionali della Categoria;
- l) promuove e cura i rapporti con le altre Categorie professionali per le problematiche di comune interesse;
- m) adotta lo schema di bilancio consuntivo dell'anno trascorso e quello preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- n) approva le spese non considerate nel bilancio che si siano rese eventualmente necessarie nel corso dell'anno finanziario;
- o) stabilisce il contributo annuale a carico dei singoli Ordini in proporzione al numero degli iscritti.
- p) definisce la propria struttura operativa e gestionale.

L'elezione per il rinnovo dei componenti del Direttivo è posta all'ordine del giorno del Consiglio almeno trenta giorni prima della sua scadenza naturale.

L'elezione del Presidente e degli altri componenti del Direttivo avviene con votazioni separate a scrutinio segreto.

ART.4 - IL PRESIDENTE E IL DIRETTIVO

Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia e del Consiglio.

Oltre a quanto espressamente stabilito dall'art.10 dello Statuto, il Presidente:

- predisporre l'Ordine del giorno del Consiglio e dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Direttivo, che ha il compito di coadiuvarlo, di attuare le deliberazioni del Consiglio e di provvedere all'ordinaria amministrazione della Consulta;
- coordina l'attività dei Dipartimenti, compito che può delegare ad uno dei Vicepresidenti.

Il Segretario, oltre a quanto espressamente stabilito dall'art.11 dello Statuto, coordina l'ufficio di segreteria; cura attraverso di esso la corrispondenza ufficiale e la tenuta dei registri di protocollo. Garantisce l'ordinaria amministrazione della Consulta.

Il Tesoriere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'art.12 dello Statuto, coadiuva il Presidente nell'amministrare i fondi della Consulta, predisporre la bozza dei bilanci da sottoporre alla preventiva adozione del Consiglio ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

I Vicepresidenti, oltre a quanto stabilito dall'art.10.bis dello Statuto, assolvono alle funzioni delegate dal Presidente secondo quanto previsto dal presente regolamento. In caso di assenza del Presidente e in mancanza di delega, presiede le riunioni il Vicepresidente più anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano d'età.

Ove situazioni particolari lo impongano, il Presidente può adottare particolari forme di consultazione per via informatica del Direttivo e/o del Consiglio, che dovranno avvenire per posta certificata PEC e fissare il termine entro cui dovrà pervenire la eventuale risposta con lo stesso mezzo.

ART. 5 - I DIPARTIMENTI

I Dipartimenti vengono istituiti dal Consiglio ed hanno durata naturale pari a quella del Consiglio stesso; decadono quando, a Consiglio rinnovato, lo stesso provvede alle nuove nomine.

In ogni momento il Consiglio può deliberarne la decadenza a suo insindacabile giudizio.

5.1. SCOPO

La Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia si propone di fornire il miglior servizio possibile a tutti gli ingegneri siciliani mettendo in opera tutte quelle attività che possono costituire supporto alla loro professione.

A questo scopo vengono formati i Dipartimenti che costituiscono organi consultivi e propositivi e come tali operano in sintonia con il Consiglio della Consulta e con l'Esecutivo della stessa.

Sono costituiti all'interno della Consulta in prima istituzione i seguenti Dipartimenti.

- 1) Dipartimento per gli Studi della Consulta (DSC)
- 2) Dipartimento per gli Studi Urbanistici (DSU)
- 3) Dipartimento per la sicurezza e prevenzione sismica (DSS)
- 4) Dipartimento per l'Energia e l'Ambiente (DEA)

5.2. CAMPO DI APPLICAZIONE

I Dipartimenti operano nei campi loro indicati dal Consiglio della Consulta svolgendo i seguenti principali compiti:

- a) forniscono consulenza al Consiglio;
- b) affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche di competenza;
- c) svolgono operazioni preparatorie alla attività del Consiglio;
- d) collaborano per l'organizzazione di incontri culturali, riunioni, convegni, corsi di approfondimento
- e) costituiscono al proprio interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche, in base alle esigenze della categoria .

5.3. RESPONSABILITA' E ARTICOLAZIONE

Ogni Dipartimento è diretto da un Coordinatore, nominato dal Consiglio tra i propri componenti.

Il Coordinatore programma l'attività del Dipartimento, propone al Consiglio la costituzione al suo interno di gruppi di lavoro su tematiche specifiche o di commissioni permanenti e, ove possibile, ne coordina personalmente i lavori, ovvero propone al Consiglio la nomina di un collega di provata esperienza nel settore.

Il Coordinatore nomina un Segretario del Dipartimento fra gli iscritti agli Ordini della Sicilia, che lo coadiuva e redige i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro e/o delle Commissioni.

Gestisce, attraverso specifici mandati al Tesoriere della Consulta, eventuali risorse assegnate in via straordinaria dal Consiglio per il funzionamento del Dipartimento o delle attività di lavoro ad esso connesse, sulla base delle disponibilità di bilancio.

Il Coordinatore ha il compito di costituire collegamento stabile ed efficiente tra il Dipartimento ed il Consiglio della Consulta ed il suo Esecutivo; allo stesso spetta indicare gli indirizzi a carattere generale del Consiglio sulla base dei quali organizzare le attività del Dipartimento

Il Coordinatore sottopone al Consiglio tutte le iniziative e/o documenti approvati dal Dipartimento e per esso dei Gruppi di lavoro o delle Commissioni.

Il Coordinatore può invitare a singole riunioni dei Gruppi di lavoro e/o Commissioni esperti anche estranei alla Consulta, che su specifici argomenti possano fornire pareri ed informazioni; in caso si debba prevedere un compenso per la partecipazione di detti esperti esterni, l'opportunità e l'entità di tale compenso devono essere approvate preventivamente dal Consiglio.

Il Coordinatore informa il Consiglio sulla attività del Dipartimento e dei diversi gruppi di lavoro con una breve relazione, a cadenza almeno semestrale. E' compito del Coordinatore controllare i documenti predisposti dai Gruppi di lavoro e/o Commissioni prima della loro presentazione al Consiglio della Consulta per l'approvazione o ratifica.

La carica di Coordinatore di Dipartimento è incompatibile con quelle di Presidente, Segretario e Tesoriere della Consulta.

Il Presidente della Consulta stimola e coordina l'attività dei Dipartimenti, garantendone l'omogeneità delle procedure e la coerenza con il mandato conferito e ne assicura l'eventuale inserimento all'ordine del giorno del Consiglio, ove necessario.

Il Segretario della Consulta raccoglie e conserva i verbali redatti dai segretari dei diversi Dipartimenti e cura, se del caso, la diretta esecuzione delle relative determinazioni.

E' compito del Consiglio della Consulta:

- stabilire l'oggetto dei Dipartimenti in relazione alle esigenze manifestate dai singoli Ordini aderenti e designare il Coordinatore a cui affidare il compito di guidare ogni singolo Dipartimento;
- approvare i programmi predisposti dai Dipartimenti e mettere in atto le condizioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- approvare la costituzione, su proposta del coordinatore del Dipartimento, di gruppi di lavoro e/o commissioni che esulino i programmi approvati;
- approvare i documenti predisposti nell'ambito dell'attività dei Dipartimenti;
- Nominare, su sua proposta, i coordinatori dei gruppi di lavoro e/o commissioni che il Coordinatore del Dipartimento non può dirigere personalmente.

5.4. MODALITA' ESECUTIVE

I Dipartimenti e i gruppi di lavoro e/o Commissioni da essi discendenti si avvalgono di norma, per lo svolgimento delle riunioni e delle altre attività, della logistica dell'Ordine in cui avviene la stessa.

Di ogni riunione viene redatto breve verbale che indichi succintamente il lavoro svolto con l'indicazione dei presenti.

I verbali vengono redatti dal Segretario come sopra designato e numerati di seguito su libro dei verbali di ciascun Dipartimento, che può essere costituito anche in maniera informatica, e sottoscritti dal Coordinatore.

I verbali saranno a disposizione del Consiglio della Consulta attraverso il trasferimento via e-mail presso la sede della stessa entro i 15 giorni successivi allo svolgimento della riunione.

I documenti eventualmente prodotti dai singoli gruppi di lavoro e/o delle Commissioni devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Coordinatore ed approvati successivamente dal Consiglio della Consulta.

Le prestazioni del Coordinatore e dei componenti in seno ai Dipartimenti e ai gruppi e commissioni discendenti, sono prestate a titolo gratuito e le eventuali spese rimarranno a carico dei rispettivi Ordini di appartenenza.

I Dipartimenti devono prioritariamente stendere un loro programma comprendente anche la previsione dei gruppi di lavoro che si intendono costituire e le finalità degli stessi.

All'interno dei gruppi di lavoro e/o delle Commissioni eventualmente costituiti, le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei presenti, con la possibilità per ogni Ordine di esprimere al massimo un voto anche se rappresentato, in seno all'organismo da due o più componenti.

In linea generale i gruppi di lavoro e/o le Commissioni saranno costituiti da un solo componente per Ordine ivi compreso il Coordinatore, ad eccezione dei casi che per la loro specifica peculiarità debbano prevedere una diversa composizione.

Il segretario del Dipartimento non viene di norma computato nel novero dei componenti e in caso di votazione non partecipa al voto.

5.5. ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione connessa con le attività dei Dipartimenti e deva custodita dal Coordinatore, in originale e rimane a disposizione di tutti i componenti della Commissione o del Dipartimento.

Tutti gli iscritti, o i componenti le Commissioni ed i Dipartimenti, possono fare copie della documentazione disponibile.

ART.6 - I COMITATI

6.1. COMITATO PERMANENTE DEGLI INGEGNERI IUNIORES

E' istituito il Comitato Permanente degli Ingegneri Iuniores (brevemente Comitato Iuniores), formata dai Consiglieri degli Ordini Provinciali appartenenti alla sezione B dell'Albo, in misura di uno per ciascun Ordine.

Il Comitato Iuniores elegge al suo interno, a maggioranza semplice, un Coordinatore e un segretario. Il Coordinatore, ove non sia già delegato del proprio Ordine, partecipa alle riunioni del Consiglio della Consulta senza diritto di voto.

Il Comitato Iuniores interagisce direttamente con altri organismi simili eventualmente istituiti dal C.N.I. o all'interno delle altre Federazioni e Consulte regionali, e in questo caso svolge le proprie funzioni indipendentemente dal Consiglio della Consulta, cui riferisce per opportuna conoscenza.

Nel caso in cui le determinazioni del Comitato coinvolgano l'intera categoria o abbiano comunque rilevanza esterna al sistema ordinistico, esse rimangono soggette all'approvazione del Consiglio.

6.2. COMITATO DEI PRESIDENTI

Ove situazioni particolari lo impongano, il Presidente può convocare delle speciali riunioni del Direttivo integrato dai Presidenti degli Ordini, che assume il nome di Comitato dei Presidenti.

Per celerità e maggiore efficacia, il Consiglio della Consulta può delegare al Comitato dei Presidenti particolari mansioni o decisioni di sua competenza.

La delibera con cui viene formulato l'atto di delega dovrà precisare se essa è da intendersi permanente o temporanea e se le decisioni eventualmente assunte siano o meno soggette a ratifica da parte del Consiglio stesso.

Per gli stessi motivi e con le stesse procedure possono essere autorizzate e/o adottate particolari forme di consultazione per via telematica dei Presidenti e/o dei Consiglieri.

ART.7 - APPROVAZIONE

Il presente regolamento, nella sua prima versione, è stato approvato dal Consiglio della Consulta nel corso della seduta tenutasi a Enna (Pergusa) il 9 novembre 2012.